

**Allegato al n. 22.353 di Repertorio e al n. 10.887 di Raccolta sub "A"**

**STATUTO DELLA  
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE "ELIODORA"**

**PARTE I**

**COSTITUZIONE E SCOPI DELLA  
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE**

**Art. 1 - Costituzione – denominazione – durata**

1.1 È costituita per iniziativa dei Fondatori Promotori, la Fondazione di partecipazione denominata "Fondazione Comunità Energetica Rinnovabile Solidale Eliodora", abbreviato "CERS Eliodora"(dai termini greci "helios", sole, e "doron", dono, a significare "dono di luce"), di seguito indicata come Fondazione, avente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la tutela dell'ambiente, il risparmio energetico, la diffusione delle fonti di energia rinnovabile, la produzione di energia rinnovabile sul territorio, l'autosufficienza energetica, come meglio precisato ai successivi articoli 3, 4 e 5 del presente Statuto.

1.2 La denominazione sociale della Fondazione, una volta ottenuta l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), in attuazione degli artt. 45 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo Settore"), sarà integrata automaticamente con le parole "Ente del Terzo Settore" o "ETS" e diventerà "'Comunità Energetica Rinnovabile Solidale Eliodora ETS", abbreviato "CERS Eliodora ETS".

1.3 La Fondazione persegue finalità di utilità sociale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili tra i suoi membri, anche indirettamente, a meno che la destinazione sia imposta per legge. A tal fine, i benefici economici della Fondazione di Partecipazione, coperte le spese, saranno destinati al contrasto della povertà energetica per le famiglie del territorio di riferimento e al sostegno di attività/progetti d'interesse generale di Enti del Terzo Settore, religiosi e non lucrativi fondatori della CER.

1.4 Essa risponde allo schema ed ai principi della fondazione di partecipazione, nell'ambito del più ampio genere delle fondazioni di diritto privato, disciplinato dagli artt. 14 e seguenti del Codice civile e dalle disposizioni del presente Statuto.

1.5 La Fondazione può operare sul territorio nazionale, nel rispetto della normativa vigente, avendo tuttavia come suo territorio di riferimento peculiare quello della provincia della Spezia e della Lunigiana e territori limitrofi.

1.6 La Fondazione ha durata illimitata, salvo scioglimento.

**Art. 2 – Sede**

2.1 La Fondazione ha sede legale in Comune di La Spezia all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 22 del Codice del Terzo settore.

2.2 Possono essere costituiti uffici o sedi secondarie in attuazione delle finalità della Fondazione.

2.3 Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non costituisce modifica del presente Statuto ed è deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

**Art. 3 – Scopi**

3.1 La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse

generale, ovvero di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni e all'utilizzazione accorta e razionale dell'ambiente e delle risorse naturali, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come previsto dall'art. 5, comma 1, lett. e) del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ("Codice del Terzo settore").

3.2 L'obiettivo principale della Fondazione è fornire benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità ai suoi membri e alle aree locali in cui opera e non quello di ottenere profitti finanziari, promuovendo l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici dei membri.

3.3 Più precisamente, la Fondazione ha lo scopo di attivare e gestire una Comunità di Energia Rinnovabile Solidale (di seguito anche "CERS") con finalità sociali, ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. n. 199/2021 e s.m.i., e di svolgere tutte le attività connesse e consentite dalla normativa vigente.

3.4 Per raggiungere i propri obiettivi, la CERS organizzerà la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile immessa in rete dalle unità di produzione detenute che, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 199/2021 e s.m.i., risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità in relazione all'energia elettrica immessa in rete. La CERS potrà condividere l'energia nell'ambito della stessa zona di mercato in cui opera, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per la quale sarà presentata per ogni configurazione di autoconsumo appartenente alla CERS, un'apposita richiesta al Gestore dei Servizi Energetici (di seguito anche "GSE") per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 199/2021 e s.m.i. e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del d.lgs. n. 199/2021 e s.m.i. secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite nonché le relative disposizioni attuative, tra cui il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 414 del 07.12.2023 e il Decreto Direttoriale del MASE n. 22/2024, s.m.i., e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

3.5 La finalità sociale della CERS verrà espletata destinando parte dei proventi derivanti dalla sua attività all'alimentazione di un "fondo per la povertà energetica" destinato a supportare realtà che risultino in difficoltà e non riescano autonomamente ad acquisire un minimo di beni e servizi energetici tali da garantirsi un adeguato riscaldamento, raffrescamento e illuminazione. Obiettivo quindi del fondo sarà quello di intervenire per garantire – coerentemente con le disponibilità – un livello di servizi energetici essenziali a più realtà possibili che ne siano privi a causa di una combinazione di basso reddito, spesa per l'energia elevata e bassa efficienza energetica nelle proprie case.

#### **Art. 4 – Attività istituzionale**

4.1 La Fondazione persegue i suoi scopi esercitando, esemplificativamente, una o più delle seguenti attività:

a) organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile immessa in rete dalle unità di produzione detenute dalla Fondazione, oppure nella disponibilità e sotto il controllo della stessa, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n.

199/2021 e s.m.i.. A tal fine la CERS potrà:

- i. ove ve ne siano i presupposti, richiedere l'accesso al contributo in conto capitale previsto dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Titolo III del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414;
- ii. richiedere l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso di cui al Titolo II del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414;
- iii. monitorare produzione e consumi dei propri membri con finalità di verifica e rendicontazione;
- iv. accedere agli incentivi e ai rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i membri;
- v. ripartire gli incentivi e i rimborsi connessi alla condivisione dell'energia tra i membri al fine di ridurre o compensare i relativi costi energetici, ferma restando la destinazione dell'eventuale importo eccedentario della tariffa premio di cui alla successiva lettera b);
- b) L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione definito all'Allegato 1 del decreto 414/2023, sarà destinato ai soli consumatori membri della CERS diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- c) Individuare, ai sensi dell'art. 32, co.1 lett. c, del d. lgs. n. 199 del 2021, il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
- d) gestire i rapporti con il GSE e le Autorità competenti in relazione alle attività quivi indicate;
- e) produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri;
- f) produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalla CERS ai sensi dell'art. 31 del D. lgs. n. 199/2021 e s.m.i., anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, nei limiti di legge;
- g) garantire che i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, (ivi inclusi quelli che svolgono l'attività di produzione come attività principale), che non siano membri o soci della Comunità energetica possono conferire mandato al Referente della Comunità energetica e/o alla Comunità energetica stessa che riveste il ruolo di Referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle Regole Operative del GSE del 25 febbraio 2024 e delle leggi di settore di volta in volta vigenti;
- h) promuovere interventi integrati di domotica e interventi di efficienza energetica;
- i) offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio oltre ad offrire servizi ancillari e di flessibilità;
- j) accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione in modo non discriminatorio;

k) realizzare iniziative e sottoscrivere accordi con imprese commerciali e produttive o Enti Pubblici volti al riconoscimento di incentivi e agevolazioni a favore dei membri per l'acquisto di energia derivante da fonti rinnovabili, beni e servizi connotati da basso impatto ambientale e ridotto consumo energetico, per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per fornire ed ampliare una piattaforma energetica da fonti rinnovabili a disposizione dei membri;

l) promuovere lo spirito di coesione comunitaria, partecipazione e cittadinanza attiva dei membri e in generale della comunità economica, sociale, civile e istituzionale locale, mediante la produzione e/o la gestione di beni e servizi ad impatto ambientale sostenibile a beneficio della collettività nel solco dei principi e degli obiettivi enunciati dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

#### **Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse**

5.1 Per conseguire i propri obiettivi la Fondazione potrà inoltre esercitare, a norma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ossia:

a) Svolgere attività di impulso all'ideazione, allo sviluppo, alla sperimentazione e alla partecipazione a modelli di governance di generazione distribuita e nuove applicazioni tecnologiche per la diffusione dell'uso di energia da fonti rinnovabili;

b) individuare ogni possibile opportunità di finanziamento delle iniziative da attuare e ogni possibile inserimento delle attività sviluppate, nell'ambito territoriale, in reti di competenza regionali, nazionali ed europee;

c) supportare le attività di ricerca nel settore delle fonti energetiche rinnovabili, anche in collaborazione con enti e istituzioni pubbliche e privati;

d) partecipare ad attività di pianificazione territoriale per l'energia, anche a beneficio di altri enti territoriali, intraprendere azioni per la promozione di politica energetica sui territori, messa in opera e assistenza di progetti pilota per la valorizzazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (F.E.R.);

e) promuovere le attività della Fondazione, anche attraverso la gestione di eventi di pubblica diffusione dei risultati;

f) aderire a partnership nazionali e internazionali in altri organismi sia con enti privati che pubblici per lo sviluppo dell'oggetto dell'attività della Fondazione;

g) prestare, per il tramite di soggetti autorizzati, servizi accessori e complementari alla distribuzione elettrica;

h) attivare iniziative sostenibili a carattere economico, sociale, civile, culturale e ambientale a beneficio della popolazione locale, con particolare riguardo ai beni comuni e alle risorse di interesse generale connesse alla produzione, alla condivisione, alla distribuzione di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nell'area di competenza;

i) svolgere attività commerciali unicamente in via residuale e in ogni caso strumentali al raggiungimento dei fini istituzionali, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla disciplina applicabile;

j) prestare qualsiasi servizio comunque collegato all'attività di cui ai

precedenti punti.

5.2 La Fondazione potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati nonché compiere atti e operazioni per il migliore conseguimento dello Scopo.

5.3 In via strumentale e sussidiaria la Fondazione potrà svolgere qualsiasi operazione industriale, commerciale, mobiliare, immobiliare, finanziaria e ogni altra iniziativa necessaria per il raggiungimento dei suoi scopi, fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

5.4 La Fondazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL n. 34/2020 e dell'art. 16-bis, DPR n. 917/1986 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri scopi, ivi compresa la vendita di energia e l'acquisizione di diritti reali e obblighi su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie, nei limiti di legge.

5.5 Avuto riguardo agli scopi della Fondazione, e particolarmente avuto riguardo al fatto che la stessa utilizza anche fondi e risorse pubbliche eventualmente provenienti dai membri o da altre istituzioni pubbliche, ogni forma di trasferimento di beni, servizi, tecnologie o utilità ai membri dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale per tempo vigente.

5.6 La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale.

5.7 Le attività di cui sopra saranno svolte dalla Fondazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri aderenti o delle persone aderenti agli enti associati, la cui attività andrà svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5.8 L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

5.9 Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di amministrazione per cui sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari saranno rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

5.10 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

5.11 Per l'esclusivo e il migliore raggiungimento delle proprie finalità, dalla Fondazione potrà acquistare, possedere, gestire, prendere in locazione immobili ed altre attrezzature, sia mobili che immobili, stipulare contratti, accordi con altre associazioni, enti e terzi in genere, assumere personale, e provvedere a ogni altro servizio che possa assicurare la migliore realizzazione dei suoi scopi, secondo quanto previsto dalla legge.

5.12 Per tutto quanto ivi non dettagliato, si fa riferimento alla normativa di settore applicabile.

#### **Art. 6 - Vigilanza**

6.1 Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi

del Codice civile e della legislazione speciale in materia.

## PARTE II

### FINANZE E PATRIMONIO

#### **Art. 7 – Patrimonio**

7.1 Il Patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione, formato dai conferimenti in denaro, in titoli, in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo, ovvero successivamente dai Partecipanti Fondatori;
- b) da tutti i beni, mobili e immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto ed espressamente assegnati al Fondo di dotazione;
- c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- d) dagli avanzi della gestione, che, con delibera della Giunta esecutiva possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- e) da contributi espressamente attribuiti al Fondo di dotazione dalla Unione Europea, da altre Organizzazioni Internazionali o Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici;
- f) proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- g) proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- h) rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56, comma 1 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
- i) da ogni altra entrata derivante o connessa con le attività esercitate e ammessa ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

7.2 In fase di costituzione il fondo di dotazione è costituito dai membri Fondatori Promotori, con fondi propri o anche mediante contributi di cui siano beneficiari.

7.3 Il patrimonio minimo della Fondazione è costituito da una somma liquida e disponibile ovvero da beni diversi dal denaro. Qualora successivamente risultasse che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo, il Consiglio di Amministrazione deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

7.4 È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione ai sensi dell'art. 8, comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

#### **Art. 8 - Fondo di gestione**

8.1 Per il proprio funzionamento e per la realizzazione delle finalità statutarie, la Fondazione si avvale del Fondo di gestione, costituito da:

- a) conferimenti in denaro ed in beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali, complessi aziendali, diritti reali o altre utilità impiegabili per il

perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori Promotori e/o dai Partecipanti Fondatori ed espressamente assegnati al fondo di gestione;

b) rendite e proventi derivanti dal proprio patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

c) eventuali contributi attribuiti dalla Unione Europea, da Organizzazioni Internazionali, Stati esteri, dallo Stato italiano, da Enti Territoriali, o da altri Enti Pubblici, che non siano espressamente attribuiti al fondo di dotazione;

d) eventuali donazioni o disposizioni testamentarie (che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione), anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti; contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente, destinati a specifiche finalità o progetti;

e) eventuali elargizioni fatte da Enti o da privati, anche sotto forma di beni strumentali, non espressamente destinate ad incremento del patrimonio, anche, eventualmente, destinate a specifiche finalità o progetti;

f) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;

g) Le rendite e le risorse della Fondazione, ivi inclusi gli avanzi di gestione non destinati ad incremento del fondo di dotazione, saranno impiegate per il funzionamento dell'Ente e per la realizzazione dei suoi scopi, sempre salvo lo specifico impiego dei fondi specificamente destinati.

h) di contributi in qualsiasi forma concessi anche, eventualmente, destinati a specifiche finalità o progetti.

#### **Art. 9 - Esercizio finanziario**

9.1 L'esercizio finanziario inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

9.2 Entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'esercizio di riferimento, il Consiglio di Amministrazione deve predisporre e approvare, il bilancio economico di previsione e quello consuntivo dell'esercizio decorso entro il 30 (trenta) aprile successivo.

9.3 Nella redazione del Bilancio, costituito da Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in ossequio alle regole espresse dalle norme e dai principi contabili tempo per tempo vigenti, si dovranno rispettare, le disposizioni previste dagli artt. 13 e 87 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e delle relative norme di attuazione.

9.4 Dovranno, in particolare, essere evidenziate autonomamente e separatamente le risultanze economiche dell'utilizzo dei fondi eventualmente gestiti in Amministrazione separata.

9.5 Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze e nei limiti dei relativi poteri, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni solo nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

9.6 Gli eventuali avanzi nelle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestioni precedenti prioritariamente rispetto a qualsiasi altro utilizzo e, quindi, per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività, o ad eventuale incremento del patrimonio.

9.7 La Fondazione non può distribuire utili o avanzi di gestione sotto alcuna forma, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge.

9.8 L'organo di amministrazione, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 della norma medesima a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

#### **10 Art. 10 – Bilancio sociale**

10.1 Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

#### **Art. 11 – Destinazione dei contributi per la condivisione dell'energia**

11.1 La Fondazione, nell'ambito delle proprie finalità statutarie, assume tra gli altri il ruolo di Referente così come definito dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – TIAD, approvato da ARERA con Deliberazione del 27 dicembre 2022, n. 727/2022/R/EEL e s.m.i. e dalle norme di settore di volta in volta applicabili, definendo, tra l'altro, le modalità di riparto degli incentivi derivanti dalla condivisione dell'energia come previsti dal Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023 e dalla normativa di settore di volta in volta vigente.

11.2 Le modalità di ripartizione degli incentivi per la condivisione dell'energia sono riportate in uno specifico Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione.

11.3 In ogni caso, il Regolamento della Fondazione per la condivisione dei benefici derivanti dalla condivisione dell'energia assicura che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di quota energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese utilizzate per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione; inoltre, i membri della Comunità Energetica possono accedere agli incentivi di cui al Titolo II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alle condizioni e con le modalità ivi stabilite dal Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023.

11.4 Il Regolamento di cui al precedente alinea, definisce altresì le modalità per assicurare la completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, facenti parte della medesima configurazione, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante.

#### **Art. 12 – Le Convenzioni**

12.1 Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente della Fondazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede della Fondazione.

### **PARTE III**

#### **MEMBRI DELLA FONDAZIONE**

##### **– ACQUISTO E PERDITA DELLA QUALIFICA**

#### **Art. 13 – Membri della Fondazione**

13.1 Possono essere membri della Fondazione tutti i soggetti previsti dall'art. 31, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e s.m.i., ossia le persone fisiche, PMI, anche partecipate da enti territoriali, associazioni, aziende territoriali per l'edilizia residenziale, istituzioni

pubbliche di assistenza e beneficenza, aziende pubbliche di servizi alla persona, consorzi di bonifica, enti e organismi di ricerca e formazione, enti religiosi, enti del Terzo settore e associazioni di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali individuate nell'elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196". I poteri di controllo fanno capo esclusivamente ai membri che sono situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER per la condivisione di energia elettrica ai sensi dell'art. 31, co. 1, lett. b) e d), del d.lgs. n. 199 del 2021 e s.m.i.. La comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria, a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale. A tal fine, è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.10.4. Nel rispetto dell'art. 4 comma 2 del CTS, la Fondazione non è sottoposta a direzione né coordinamento o controllo da parte di amministrazioni pubbliche di cui all'art.1/2 D.Lgs.165/2001, formazioni ed associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro. A tutti i membri è garantita, in ogni forma, una partecipazione aperta e volontaria e dunque la piena partecipazione alla vita della Fondazione nel rispetto dello Statuto e del Regolamento. I membri della Fondazione si distinguono in:

- Fondatori Promotori;
- Partecipanti Fondatori;
- Partecipanti.

#### 13.2 – Fondatori Promotori

Sono coloro che:

- hanno promosso la costituzione della Fondazione con lo scopo di:
  - o contrastare la povertà energetica sul territorio;
  - o ridurre le disuguaglianze economiche e sociali;
  - o accrescere la consapevolezza e la sensibilità sui temi ambientali;
  - o rafforzare la coesione sociale.
- hanno contribuito al Fondo di Dotazione e sottoscritto l'atto costitutivo.

#### 13.3 – Partecipanti Fondatori

Possono divenire Partecipanti Fondatori, nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione adottata a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, i soggetti rientranti tra quelli previsti all'art. 13.1, che siano situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati o previsti gli impianti per la condivisione dell'energia, che condividono le finalità della Fondazione e che contribuiscono all'atto di ingresso alla Fondazione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nelle forme e nella misura minime determinate dal Consiglio di Amministrazione.

#### 13.4 – Partecipanti

Possono divenire Partecipanti i soggetti rientranti tra quelli previsti all'art. 13.1 i quali:

- a) hanno la titolarità o la disponibilità di uno o più impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, connessi alla rete di distribuzione e che condividono le immissioni di energia all'interno della CERS, da mettere a disposizione della Fondazione;

b) hanno la titolarità di un punto di prelievo di energia elettrica e condividono i propri consumi di energia elettrica all'interno della CERS, ma che non dispongono, su tale punto di prelievo, di alcun impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti energetiche rinnovabili.

I Partecipanti possono contribuire alla vita della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante volontari contributi in denaro, annuali o pluriennali o con l'attribuzione di diritti reali, beni materiali o immateriali, ovvero con un'attività, anche professionale.

#### **Art. 14 - Prerogative dei membri della Fondazione**

14.1 La qualifica di membro della Fondazione, indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto, dà diritto ad esserne parte attiva, nel generale obiettivo della Fondazione di possedere una base partecipativa più larga possibile, promuovendone anche l'attività e la funzione sociale.

14.2 Inoltre, i membri:

a) Mantengono i diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia;

b) Individuano univocamente nella Fondazione il soggetto Referente della CERS e danno mandato alla stessa per la richiesta di accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, conferendo la delega per il trattamento dei propri dati di consumo di energia elettrica;

c) Individuano univocamente nel Presidente della Fondazione il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia condivisa a cui gli stessi possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE, come stabilito nel Regolamento della Fondazione; Il Consiglio di amministrazione può demandare il ruolo di delegato e il ruolo di referente a un soggetto terzo, a condizione che il mandato sia conforme alla normativa di riferimento.

d) Devono possedere i requisiti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 199/2021 e s.m.i., per essere membri della CERS;

e) Devono essere titolari, a qualunque titolo, di punti di prelievo o punti di immissione sottesi alla medesima cabina primaria di trasformazione, nell'ambito della stessa zona di mercato, come definita dalla normativa di settore vigente e s.m.i., in cui sia attiva una configurazione di autoconsumo promossa dalla CERS;

f) Condividono gli scopi e i valori della Fondazione come descritti all'art. 3 del presente Statuto e del Regolamento;

g) Se soggetti pubblici, devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia, come specificati nel Regolamento della Fondazione.

h) Con l'esclusione dei Fondatori Promotori e dei Partecipanti Fondatori, sono tenuti al versamento di una quota associativa annua se e nella misura prevista dal Consiglio di Amministrazione;

14.3 La Fondazione assicura che i membri, in qualità di consumatori finali, abbiano un'adeguata e preventiva informativa sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante di cui all'art. 4 del DM MASE n. 414 del 07.12.2023 e dalle "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" GSE di cui all'Allegato 1 delle Regole operative del GSE approvate con DM MASE n. 170 del 22.04.2024, ovvero dalla diversa normativa tempo per tempo vigente, anche tramite il referente mandatario nel caso in cui il ruolo sia delegato ad un soggetto

diverso dal Presidente della Fondazione.

#### **Art. 15 - Recesso**

15.1 È ammessa per ciascun membro della Fondazione la facoltà di recesso in ogni momento da comunicarsi al Presidente della Fondazione mediante PEC o altro mezzo avente valore equipollente, con un preavviso di almeno 90 giorni.

15.2 Il recesso produce effetto dal momento in cui è esercitato, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dello Statuto e degli eventuali regolamenti.

#### **Art. 16 - Esclusione**

16.1 Il Consiglio di amministrazione decide, con deliberazione assunta con la maggioranza dei due terzi, l'esclusione di Partecipanti Fondatori e, con la maggioranza semplice, l'esclusione di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto tra cui, in via esemplificativa e non tassativa si indicano:

a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto, ovvero dal Regolamento che verrà adottato;

b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;

c) comportamento contrario al dovere di eseguire le eventuali prestazioni non patrimoniali.

16.2 Oltre a quanto previsto dall'art. 16.1, l'esclusione può aver luogo per quanto previsto all'art. 3, comma 3 del Decreto ministeriale MASE n. 414 del 07 dicembre 2023:

a) imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;

b) soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;

c) soggetti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

d) imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;

e) in ogni caso, qualora un associato si trovi, in base alla normativa vigente di volta in volta applicabile, in una situazione tale da comportare la perdita in tutto o in parte della qualità di associato ed ai fini e incentivi di ogni genere previsti a favore della Comunità energetica

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche a seguito di:

a) trasformazione, fusione e scissione;

b) trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;

c) ricorso al mercato del capitale di rischio;

d) apertura di procedure di liquidazione;

e) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

16.3 I Fondatori Promotori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

**Art. 17 - Diritti degli esclusi e receduti**

17.1 L'esclusione e il recesso non conferiscono alcun diritto alla restituzione delle quote o contributi versati.

17.2 Gli esclusi e i receduti non possono avanzare alcun diritto o pretesa rispetto al patrimonio della Fondazione.

PARTE IV

**ORDINAMENTO**

**Art. 18 – Organi della Fondazione**

18.1 Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Assemblea dei Partecipanti;
- d) l'Organo di controllo
- e) l'Organi di revisione, ove ne ricorrano i presupposti

**Art. 19 – Il Presidente della Fondazione**

19.1 Il Presidente della Fondazione è nominato tra i membri del Consiglio di Amministrazione, dura in carica cinque anni e può essere rinominato.

19.2 Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione.

19.3 Il Presidente promuove le relazioni con Enti, Istituzioni, soggetti anche imprenditoriali pubblici o privati, ed ogni altro organismo anche estero o sovranazionale, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative della Fondazione stessa.

19.4 In particolare, il Presidente convoca:

- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei Partecipanti.

**Art. 20 – Il Consiglio di amministrazione: composizione – nomina - cessazione**

20.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto sino a nove membri, ovvero cinque membri in rappresentanza della categoria dei Fondatori Promotori, tre membri in rappresentanza della categoria dei Partecipanti Fondatori e un membro in rappresentanza della categoria dei Partecipanti, nominati dall'Assemblea dei Partecipanti che sceglie tra i nominativi indicati da ogni categoria e nomina i/il membro di ognuna di esse. In caso di indicazione di amministratori da parte della Pubblica Amministrazione, l'eventuale nomina si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e quindi non come mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.

20.2 Nel caso di assenza di indicazioni da parte di una delle categorie, la nomina del membro della categoria assente spetta ai soci Fondatori Promotori.

20.3 Tutti i componenti restano in carica per cinque anni e scadono con l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto anno successivo alla nomina.

20.4 I componenti del Consiglio di Amministrazione agiscono nell'esclusivo interesse e per la realizzazione degli scopi della Fondazione.

20.5 In conformità con quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di Enti Pubblici di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e/o degli altri enti esclusi dal novero degli Enti del Terzo Settore ai sensi del medesimo articolo 4, comma 2.

20.6 Il Presidente della Fondazione almeno 120 giorni prima della data di scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione provvede a convocare l'Assemblea dei Partecipanti per richiedere a ciascuna categoria di membri indicazioni dei candidati di propria spettanza ed il termine entro il quale devono provvedere. Nel caso la comunicazione non avvenga nel termine previsto, si procederà come indicato al precedente punto 20.2.

20.7 I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati. Possono essere revocati dal soggetto o organo che li ha nominati solo per giusta causa.

20.8 In caso di revoca o dimissioni, il soggetto o organo che ha nominato il membro dimessosi o revocato deve provvedere alla nomina, secondo i criteri del presente statuto, del sostituto che dura in carica fino alla scadenza prevista per il Consiglio.

#### **Art. 21 – Il Consiglio di Amministrazione: decadenza ed esclusione**

21.1 Sono cause di esclusione di un membro dal Consiglio di Amministrazione:

- a) il mancato rispetto delle norme statutarie e del Regolamento;
- b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;
- c) essere in situazione di potenziale conflitto di interesse.

21.2 L'esclusione viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta.

21.3 Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto, a maggioranza semplice, dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina di cui all'art. 20; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione. Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

#### **Art. 22 – Il Consiglio di Amministrazione: poteri e competenze**

22.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nonché quelli di deliberare gli obiettivi ed i programmi della Fondazione, e di verificare i risultati complessivi della gestione della medesima.

22.2 In particolare, provvede a:

- a) stabilire annualmente le linee generali e le aree di attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli artt. 3 e 4 e s.s. del presente statuto;
- b) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- c) nominare, ove opportuno e a maggioranza semplice, il Vicepresidente della Fondazione, su indicazione del Presidente scegliendo al proprio interno;
- d) nominare, ove opportuno e a maggioranza semplice, il Direttore generale della Fondazione, determinandone compiti, natura e durata

dell'incarico;

e) deliberare e approvare il bilancio economico di previsione e quello consuntivo;

f) deliberare in merito al Regolamento per la ripartizione e la destinazione dei benefici economici derivanti dalla valorizzazione dell'energia elettrica condivisa e dalle altre attività svolte dalla Fondazione nel rispetto della normativa di volta in volta vigente sulle Comunità energetiche rinnovabili, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del presente Statuto;

g) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni e sulla destinazione degli stessi ovvero sulle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;

h) nominare i componenti dell'eventuale Organo di Revisione e deliberarne i compensi;

i) deliberare eventuali proposte di modifiche statutarie;

j) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione, alla nomina dei Liquidatori, alle modalità di svolgimento della stessa e alla devoluzione del patrimonio, nel rispetto della legge e del presente Statuto;

k) determinare gli ulteriori criteri in base ai quali i soggetti di cui agli artt. 13.3 e 13.4 del presente Statuto, possono divenire Partecipanti Fondatori e Partecipanti e procedere alla relativa ammissione;

l) deliberare l'esclusione dei Membri come previsto dall'art. 16 del presente Statuto;

m) definire le linee di indirizzo per la destinazione della quota eccedentaria di tariffa premio come disciplinata dall'articolo 10 del presente statuto;

n) istituire un Comitato scientifico, nominandone i componenti e determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;

o) conferire speciali incarichi a singoli Consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;

p) approvare eventuali Regolamenti diretti a disciplinare l'attività e la vita della Fondazione;

q) svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

La partecipazione al Consiglio di Amministrazione è gratuita. Ai consiglieri potranno esclusivamente essere rimborsate le spese effettivamente sostenute.

### **Art. 23 – Il Consiglio di Amministrazione: convocazione e modalità di svolgimento**

23.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato d'iniziativa dal Presidente della Fondazione o, su suo incarico, dal Vice Presidente, ove nominato. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei suoi consiglieri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed in caso di necessità e urgenza, la comunicazione può avvenire due giorni prima della data fissata.

23.2 L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

23.3 Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito in forma totalitaria, anche in assenza delle predette formalità di convocazione, con la

presenza di tutti i suoi membri e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

23.4 La riunione del Consiglio di Amministrazione può tenersi per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal Presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale nel relativo libro.

23.5 Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, l'Organo di revisione. Il Consiglio di Amministrazione nomina al proprio interno un Segretario della riunione.

23.6 Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti, purché vi sia la maggioranza dei membri nominati dai Fondatori Promotori. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

23.7 Per le decisioni di cui all'art. 22.2, lett. j) e k) è comunque sempre necessario il voto favorevole della maggioranza dei nominati

23.8 Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vicepresidente, ove nominato, ovvero da un membro del Consiglio di Amministrazione dal Presidente designato; in caso di assenza di entrambi la riunione viene aggiornata.

23.9 Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario della riunione.

#### **Art. 24 – L'Assemblea dei Partecipanti**

L'Assemblea dei Partecipanti è composta da tutti i membri della Fondazione, aventi le caratteristiche previste nel presente statuto e dalle leggi vigenti.

L'Assemblea dei Partecipanti svolge le seguenti funzioni:

- a) esprime parere consultivo, sulle linee generali delle attività della Fondazione proposte dal Consiglio di Amministrazione e più specificatamente sugli obiettivi, sui programmi, sull'eventuale modifica della destinazione degli incentivi e sugli altri argomenti di volta in volta sottoposti alla sua deliberazione;
- b) nomina, secondo le disposizioni di cui all'art. 20 del presente statuto, i membri del Consiglio di Amministrazione, assicurando il rispetto dei criteri di indipendenza da Enti Pubblici o esclusi dal novero degli Enti del Terzo Settore;
- c) avanza proposte in merito alle attività collaterali svolte dalla Fondazione.

Essa si riunisce almeno una volta all'anno, su convocazione del Presidente della Fondazione, che la presiede, mediante avviso contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora (anche per l'eventuale seconda convocazione), da inviarsi senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario almeno

dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La riunione dell'Assemblea dei Partecipanti può tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza, nel rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento dei membri; in particolare dovrà risultare possibile che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato dagli altri (ed in particolare dal Presidente per l'accertamento della sua identità e legittimazione) e sia in grado di intervenire, discutere e votare simultaneamente, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti.

L'Assemblea dei Partecipanti è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea dei Partecipanti, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti. In caso di stallo prevale il voto dei Fondatori promotori.

#### **Art. 25 - Organo di controllo**

25.1 L'Organo di controllo, monocratico, è nominato dall'assemblea dei Partecipanti della Fondazione ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Su istanza di un terzo dei Partecipanti deve essere nominato un collegio di controllo composto da tre membri e due supplenti.

I componenti dell'organo di controllo sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile.

25.2 L'Organo di controllo esercita le funzioni demandategli dalla legge ed in particolare:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- d) attesta che il bilancio sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 C.C..

25.3 L'organo dura in carica tre esercizi e i componenti possono essere rinnovati.

#### **Art. 26 – Personale retribuito**

26.1 La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I rapporti tra la Fondazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla Fondazione.

#### **Art. 27 – Responsabilità ed assicurazione dei membri**

27.1 I membri che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art.

18 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

**Art. 28 – L’Organo di Revisione**

28.1 In caso di superamento dei limiti stabiliti all'art. 31 del CTS, l'Assemblea dei Partecipanti della Fondazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; in alternativa, può affidare la revisione legale dei conti all'organo di controllo ma in tal caso esso deve essere interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

28.2 L'organo dura in carica tre esercizi e i componenti possono essere rinnovati. Con le stesse modalità vengono nominati i supplenti o il supplente.

28.3 I componenti dell'Organo di revisione possono essere revocati soltanto per giusta causa, con contestuale nomina del sostituto nella carica.

28.4 L’Organo di revisione se opportunamente convocato, può presenziare senza diritto di voto, alle riunioni degli organi della Fondazione.

**PARTE V**

**SCIoglimento ESTINZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO**

**Art. 29 – Scioglimento – estinzione e devoluzione del patrimonio**

29.1 La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 codice civile e per le altre cause stabilite per legge.

L'estinzione è dichiarata dall'autorità competente dopo aver accertato, su istanza del Consiglio di Amministrazione, di qualunque interessato o anche d'ufficio, l'esistenza di una delle cause di estinzione.

29.2 In tutti i casi di scioglimento o di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa dipendente, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più Liquidatori, chiamati a gestire la fase della liquidazione medesima.

29.3 I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti. Eventuali diritti di usufrutto o altro diritto reale di godimento si estinguono.

29.4 Ad esito della liquidazione, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

**PARTE VI**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 30 – Controversie**

Tutte le controversie relative al presente statuto sono di competenza in via esclusiva del foro del luogo ove la Fondazione ha la propria sede legale, nei limiti di legge.

**Art. 31 – Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.to Andrea Corradino

F.to Roberta Castagna

F.to Elisabetta Carabelli

F.to Niccolò Massella Ducci Teri, Notaio